

607 - 4 LUG. 2003



OGGETTO: "Linee Guida per l'attuazione del DPR 23 aprile 2001, n.290 in materia di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari."

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la legge 30 aprile 1962, n.283 e successive modificazioni recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con riferimento a quanto in essa previsto in ordine alla vendita dei fitofarmaci;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 che ha attribuito, in osservanza del così detto principio di sussidiarietà di cui all'art.4, comma 3, lett. a), del citato provvedimento legislativo, una specifica delega al Governo in ordine al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli altri Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;


VISTO in particolare l'art.20, comma 8, della succitata legge n.59/97 che ha disposto l'emanazione di appositi regolamenti allo scopo di disciplinare, tra gli altri, anche i procedimenti relativi alla commercializzazione dei presidi sanitari oggi denominati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti di cui alla legge n.283/62, al decreto del Presidente della Repubblica n.1255/68 nonché al decreto legislativo n.194/95;

PRESO ATTO, che, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 23.04.2001 n.290/01, la Regione deve individuare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al deposito e/o vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ed in particolare l'art.143 che attribuisce ai Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli Enti Locali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290 - che ha, tra l'altro, abrogato la precedente normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.1255 e che disciplina anche i procedimenti di autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ed in particolare:

- l'art.23 in ordine al certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, denominato "patentino" nelle allegate Linee Guida, rilasciato dalla competente autorità individuata dalla Regione;
- l'art.24 nel quale sono specificate le caratteristiche dei locali atti alla detenzione o alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
- l'art.27 il quale ha disposto che le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli altri Enti Pubblici interessati nonché i privati, d'intesa con la ASL competente, organizzano



607 - 4 LUG. 2003

appositi corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;

- l'art.29 che specifica, tra l'altro, le competenze regionali in ordine all'individuazione degli organi sanitari competenti alla vigilanza in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel summenzionato D.P.R. n.290/01;
- l'art.42 concernente l'individuazione da parte della Regione dell'autorità competente a ricevere i dati degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti ed a trasmettere le relative schede informative al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonché l'autorità regionale competente a comunicare al Ministero della Salute ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (SIAN) l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti di cui trattasi;

PRESO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore del succitato DPR n.290/01, non risulta più vigente la circolare applicativa degli artt.11 e 37 del summenzionato DPR n.1255/68 approvata con deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n.4136, modificata dalla successiva DGR 13 ottobre 1998, n.5271, in ordine all'organizzazione di appositi corsi di formazione - aggiornamento per il conseguimento ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari;

VISTA la D.G.R. 31.05.2002 n.676, che, tra l'altro, assegna al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) la sorveglianza sulla commercializzazione e sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

PRESO ATTO che, su convocazione del Direttore dell'ex Dipartimento Regionale Servizio Sanitario Regionale, (oggi Direzione Regionale Servizio Sanitario Regionale) il gruppo di lavoro, formato dalla Dott.ssa Meris Di Giulio del succitato ex Dipartimento - Area Prevenzione Collettiva e Servizi Veterinari (oggi Direzione Regionale, Arca Tutela della Salute in Ambienti di Vita e di Lavoro) e dai seguenti funzionari delle ASL:

- Dott.ssa Rosalba Caputo (ASL RM/B);
- Dott. Angelo Fracassi (ASL Latina);
- Dott.ssa Sonia Iannone (ASL Frosinone);
- Dott.ssa Saba Minielli (ASL RM/C);
- Dott. Concetto Saffioti (ASL RM/B);
- Dott.ssa Filomena Trovato (ASL Viterbo);

ha elaborato l'allegata proposta di Linee Guida allo scopo di:

1. disciplinare le modalità di autorizzazione al deposito e/o alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
2. disciplinare lo svolgimento dei corsi e dei relativi esami per il rinnovo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
3. disciplinare i flussi informativi relativi ai dati di vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ex art.42 del DPR n.290/01;
4. identificare gli organi sanitari incaricati della vigilanza in ordine alla applicazione del nuovo regolamento ai sensi dell'art.29, comma 1, del DPR n.290/01;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 1995, n.10740 che prevede un compenso tariffario a favore delle ASL, per il rilascio di certificati di abilitazione alla vendita di presidi sanitari, oggi denominati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;

CONSIDERATA l'importanza che riveste l'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura relativamente alla salute dei consumatori e degli operatori nonché alla tutela dell'ambiente, data la conclamata e potenziale tossicità degli stessi;



ASL
SANITA'

REGIONE
SANITA'

REGIONE
SANITA'

607 - 4 LUG. 2003

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di dare adeguata formazione ai rivenditori dei prodotti di che trattasi anche in funzione dell'importante ruolo di informazione che essi svolgono nei confronti degli agricoltori;

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell'art.143 della citata L.R. n.14/99, i Comuni quali autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione al deposito e/o vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;

RITENUTO di dover individuare nelle ASL le autorità sanitarie competenti al rilascio del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;

RITENUTO, di dover affidare alle stesse ASL la funzione di organizzare specifici corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita dei succitati prodotti;

RITENUTO, di dovere assegnare le funzioni di vigilanza, di cui all'art.29 del DPR n.290/01, ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASI, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza;

RITENUTO, di dover individuare le ASL quali soggetti competenti a ricevere le schede informative degli esercizi commerciali sui dati di vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti ed a trasmettere le schede stesse al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

RITENUTO, altresì, di dover incaricare l'Area 4B "Tutela della Salute in Ambienti di Vita e di Lavoro" della Direzione Regionale Servizio Sanitario Regionale a trasmettere annualmente al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche e Forestali - Servizio Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), gli elenchi aggiornati dei soggetti autorizzati al deposito e/o vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;

VISTE le allegate "Linee Guida per l'attuazione del DPR 23 aprile 2001, n.290 in materia di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari" - che fanno parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano:

- di approvare le allegate "Linee Guida per l'attuazione del DPR 23 aprile 2001, n.290 in materia di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari", che fanno parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sostituisce a tutti gli effetti la D.G.R. 4.08.1998 n.4136, così come modificata dalla D.G.R. 13.10.1998, n.5271 di applicazione degli artt.11 e 37 dell'abrogato D.P.R. 1255/68.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

8 LUG. 2003

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 23 aprile 2001, n.290 in materia di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari."

PREMESSA

La legge 15 marzo 1997, n.59, in osservanza del c.d. principio di sussidiarietà, ha attribuito al Governo una specifica delega in ordine al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli altri Enti locali in materia di semplificazione amministrativa. In particolare l'art.20, comma 8 ha disposto l'emanazione di appositi regolamenti allo scopo di disciplinare i procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Al riguardo il DPR 23 aprile 2001, n.290, abrogando il DPR 3 agosto 1968, n.1255, ha rinnovato la disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti di cui sopra, demandando alla Regione una serie di specifiche competenze in ordine al rilascio dell'abilitazione alla vendita ed alla gestione dei relativi dati.

Le presenti Linee Guida, in attuazione della succitata normativa ed in particolare degli artt.21, 22, 23, 24, 27, 29 e 42 del DPR n.290/01, disciplinano:

1. le modalità di autorizzazione al deposito e/o alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
2. lo svolgimento dei corsi e dei relativi esami per il rinnovo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
3. i flussi informativi relativi ai dati di vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ex art.42 del DPR n.290/01;
4. vigilanza in ordine all'applicazione del DPR n.290/01.

1. AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO E/O VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

1.1 Autorità competente

Ai sensi degli art. 21 e 22 del DPR n.290/01, la Regione individua il Comune quale Autorità Sanitaria territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione al deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, previo parere favorevole sull'idoneità dei locali del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'A.S.L. e del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) per quanto attiene la sicurezza e la salute nei luoghi di Lavoro di cui al D.Lgs.626/94.

2.1 Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

- Il titolare dell'esercizio commerciale o della società che intende ottenere l'autorizzazione al deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, presenta relativa domanda, in conformità al modello di cui all'allegato A.
- Alla gestione dei locali di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere preposto un institore o un procuratore (titolare dell'impresa o suo delegato) maggiorenne ed in possesso del patentino di abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 290/01.
- Le caratteristiche dei locali da autorizzare sono quelle previste dalla Circolare del Ministero della Sanità del 30.04.1993 n.15 e dall'art. 24 del D.P.R. n. 290/2001.
- Il Sindaco, rilascia, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorizzazione che dovrà essere conforme a quanto indicato nell'art.22 del D.P.R. 290/01.



2. PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

2.1 Autorità competenti

- La Regione individua, ai sensi dell'art.23 del DPR n.290/01, le ASL quali autorità sanitarie territorialmente competenti al rilascio-rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Il patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.

2.2. Organizzazione dei corsi per il rilascio ed il rinnovo del patentino

- La Regione individua, nei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL competenti per territorio, le strutture abilitate ad organizzare i corsi di formazione per il rilascio e per il rinnovo dei patentini di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Altri Enti pubblici e privati possono organizzare analoghi corsi d'intesa con il SIAN della ASL competente per territorio, concordando con esso le modalità di svolgimento di questi, e previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL. La frequenza dei corsi è obbligatoria sia ai fini del rilascio che del rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- I corsi relativi al rilascio del patentino di abilitazione dovranno avere la durata minima di 24 ore, attestata dalla firma di presenza.
- L'attivazione dei corsi è subordinata alla richiesta di almeno 10 persone. Il numero dei partecipanti non può superare le 30 unità.
- Gli interessati possono partecipare ai corsi organizzati dalle ASL o dai privati, fuori dal territorio della ASL di appartenenza, ma nell'ambito della Regione Lazio, con l'obbligo di sostenere l'esame nella ASL dove ha frequentato il corso.
- La durata, le modalità ed i contenuti didattici dei corsi sono individuati ai sensi dell'art.23 del DPR 290/01, del D.lvo n.194/95 e del manuale per la conduzione dei corsi "Rivenditori di presidi sanitari" redatto dalla Regione Lazio.
- I corsi finalizzati al rinnovo del patentino di abilitazione dovranno avere la durata minima di 12 ore.
- Non sono ammesse assenze ai corsi superiori al 10% delle ore.
- Ogni ASL comunica alla Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale SSR - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 - 00145 ROMA., entro il mese di ottobre dell'anno precedente, il calendario dei corsi che intende organizzare nell'arco dell'anno successivo.
- La Regione, qualora ci sia sovrapposizione di date dei corsi, si riserva di modificarle, concordandole con le singole Aziende, al fine di garantire il diritto dei cittadini interessati ad un'offerta di corsi ed esami durante tutto l'arco dell'anno.
- La Regione comunica, alle ASL., entro il mese di dicembre, le eventuali modifiche o la presa d'atto.

2.3 Commissione esaminatrice per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

- La commissione d'esame per la valutazione dei partecipanti ai corsi per il rilascio ed il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è istituita con atto deliberativo della ASL territorialmente competente.

La commissione d'esame è composta:

1. dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASI, competente per territorio o suo delegato che la presiede;
2. dal dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione della ASL o da un suo delegato;
3. da un tecnico dell'Area Deconstrata Agricoltura designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
4. dal dirigente del Servizio Igiene Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della ASL o suo delegato;
5. da un esperto di inquinamento ambientale dell'A.R.P.A.

2.4. Domanda di partecipazione al corso

- Coloro che intendono partecipare al corso di formazione organizzato dalla ASL devono: farne specifica richiesta all'Azienda stessa, utilizzando a tale scopo il modello di cui all'allegato B. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento, di EURO 200 per il rilascio del patentino e di EURO 100 per il suo rinnovo, sul relativo bollettino di c/c intestato, per l'acquisizione dei necessari sussidi didattici.
- A richiesta dell'interessato, sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione al corso di formazione.

2.5 Domanda per sostenere l'esame

- La domanda per sostenere l'esame deve essere compilata secondo l'allegato C e deve essere presentata alla ASL presso la quale l'interessato ha partecipato al corso di formazione per il rilascio o per il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Coloro che hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato da privati o da altri enti pubblici, appositamente autorizzato, presentano analoga domanda presso la A.S.L. con la quale il privato o l'ente pubblico ha concordato lo svolgimento del corso.
- L'interessato, qualora sia impossibilitato a sostenere l'esame, può farne richiesta ad una delle A.S.L. del Lazio, entro un anno dal termine del corso frequentato, presentando l'attestato di frequenza al corso.

2.6 Prova d'esame

- La valutazione deve verificare il livello di conoscenza raggiunta dal candidato nei seguenti argomenti:
 1. elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari;
 2. elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;
 3. nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (disposizioni di protezione individuali);
 4. nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 5. nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
 6. Cenni per il primo trattamento delle intossicazioni acute, le modalità di utilizzazione del Kit di emergenza sanitaria e l'allertamento del sistema di emergenza sanitaria.
- La valutazione viene effettuata tramite la compilazione di un questionario ed un eventuale colloquio.

- Il questionario è composto da n.70 quiz estrapolati dal manuale regionale per la conduzione dei corsi "Rivenditori di presidi sanitari" in modo da assicurare la presenza di quiz di 1° e 2° livello relativi a tutte le materie.
- Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 70 minuti.
- Per la valutazione del questionario si dovranno applicare i seguenti criteri:

Fino a 3 errori	Idoneo
Da 4 a 7 errori	Colloquio orale
Oltre 7 errori	Non idoneo

- I candidati non risultati idonei o assenti alla prova d'esame, possono richiedere, entro 12 mesi, di sostenere l'esame, compilando il modello di domanda.
- Ai richiedenti il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti che non hanno superato la prova d'esame, sarà temporaneamente revocata l'autorizzazione alla vendita in attesa di ripetere l'esame in una delle ASL della Regione.
- Il Presidente della commissione esaminatrice invia alla A.S.L. di residenza del candidato comunicazione ufficiale attestante il superamento dell'esame.

2.7 Richiesta del patentino di abilitazione

- Per ottenere il rilascio del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, coloro che hanno superato l'esame, dovranno produrre:
 1. ricevuta di versamento di EURO 25,00, su c/c intestato alla A.S.L. stessa, ai sensi della DGR n.10740/95;
 2. due foto uguali formato tessera;
 3. marca da bollo.
- Nel caso in cui l'interessato sia in possesso del titolo di studio specificato dall'art.23 comma 5 del DPR n.290/01, così come integrato dalla Sentenza del TAR del Lazio n.6914/02 (che ha ricompreso nell'ambito delle categorie esentate dalla prova valutativa gli Agrotecnici), dovrà produrre alla A.S.L. di residenza la domanda in bollo di cui all'allegato D alla quale devono essere allegate:
 1. due foto uguali formato tessera;
 2. dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio ex art.46 del DPR n.445/00
 3. ricevuta di versamento di EURO 25 tramite bollettino di c/c postale in favore della ASL di residenza;
 4. marca da bollo.

2.8 Rilascio del patentino di abilitazione

- Il patentino di abilitazione viene rilasciato in bollo dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di residenza o, per delega, dal Dirigente del SIAN secondo il modello di cui all'allegato E/1.
- Per le categorie professionali esentate dal sostenere l'esame, la ASL territorialmente competente, su specifica richiesta di cui all'allegato D, provvede al rilascio del patentino di abilitazione.
- La A.S.L. territorialmente competente effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso del titolo di studio di cui all'art.71 del DPR n.445/00;
- I modelli provvisori di cui agli allegati E/1 ed E/2 - relativi al rilascio/rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari - sono adottati nelle more della predisposizione dei relativi schemi definitivi da parte del Ministero della Salute.

2.9 Rinnovo del patentino di abilitazione

- Ai sensi dell'art.23 del DPR n.290/01, il patentino di abilitazione ha validità 5 anni ed alla scadenza viene rinnovato con le stesse modalità del rilascio.
- La A.S.L. territorialmente competente rilascia il patentino rinnovato secondo il modello di cui all'allegato E/2.
- I soggetti interessati al rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti a presentare richiesta di partecipazione al primo corso antecedente la data di scadenza dell'abilitazione stessa.
- Contestualmente alla prova d'esame, l'interessato deve consegnare l'originale dell'atto autorizzativo scaduto.
- In caso di esito positivo dell'esame, il suddetto atto viene rinnovato.
- In caso di esito negativo il patentino di abilitazione viene temporaneamente ritirato dalla A.S.L. presso la quale l'interessato non ha superato l'esame in attesa della ripetizione dell'esame stesso.
- In via transitoria, l'autorizzazione scaduta è prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dell'esame di rinnovo.
- In caso di mancata partecipazione al corso di aggiornamento il patentino viene temporaneamente revocato;
- Sono soggetti al rinnovo quinquennale, presso la A.S.L. competente per territorio, anche i patentini di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti rilasciati ai sensi dell'art.23 comma 5 del D.P.R. 290/01 come integrato dalla sentenza del TAR del Lazio n.6914/02 che ha compreso gli Agrotecnici, nell'ambito delle categorie esentate dalla prova valutativa.

2.10 Smarrimento o furto del patentino di abilitazione

- In caso di smarrimento o furto del patentino di abilitazione, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione agli organi di polizia.
- Ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge n.405/90, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL o suo delegato che ha rilasciato l'abilitazione, provvede al relativo duplicato del patentino in bollo, dietro presentazione di domanda di cui all'allegato F, alla quale verranno allegati:
 - a) l'originale o copia conforme della denuncia;
 - b) due foto uguali formato tessera;
 - c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d) marca da bollo.
- Il duplicato deve riportare la stessa data di rilascio e di scadenza, stesso numero del patentino precedentemente rilasciato nonché la scritta "DUPLICATO".

2.11 Deterioramento del patentino

- Qualora sul patentino non siano più rilevabili alcuni elementi di riconoscimento quali:
 1. le generalità;
 2. la foto del titolare;
 3. la data di rilascio ed il numero progressivo;il patentino s'intende non più valido.
- Il duplicato deve essere richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato l'autorizzazione, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato F, corredando la stessa con:
 - a) due foto formato tessera uguali e recenti;

- b) una marca da bollo.
- Al momento della consegna del duplicato, il Dipartimento di Prevenzione della ASL ritira il certificato deteriorato.

2.12 Istituzione del registro degli abilitati alla vendita di prodotti fitosanitari

- I Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) sono tenuti ad istituire un registro degli abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti residenti nel loro territorio.
- Tale registro deve contenere:
 1. un numero progressivo;
 2. le generalità complete, la residenza, il recapito telefonico, il titolo di studio del soggetto abilitato;
 3. data di scadenza del patentino di abilitazione.
- Il numero di registro dovrà essere apposto sul patentino di abilitazione.
- La A.S.L. che ha organizzato il corso è tenuta a comunicare alla corrispondente struttura di residenza dell'interessato l'avvenuto conseguimento del patentino.

2.13 Rilevazione statistica dei partecipanti ai corsi

- Il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., annualmente, comunica al Dipartimento Sociale – Direzione Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.):
- il numero di abilitazioni rilasciate, utilizzando il modello di cui all'allegato G/1;
- il numero dei respinti agli esami, utilizzando il modello di cui all'allegato G/2.

3. FLUSSI INFORMATIVI

3.1 Dati di vendita

- Ai sensi dell'art.42, comma 2 del DPR n.290/01, i titolari degli esercizi di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti destinati all'uso agricolo e i titolari di registrazione, di stabilimento, di produzione e di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti destinati all'esportazione, trasmettono:
 1. le schede informative sui dati di vendita, entro il mese di febbraio di ciascun anno, ai SIAN delle ASL (utilizzando le schede informative appositamente predisposte dal Ministero, di cui alla circolare 30 ottobre 2002 - G.U. N.29 del 5 febbraio 2003- e disponibili sul sito internet del Ministero stesso) e recanti quanto segue:
 - a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se intestatario della registrazione o intermediario o terzista o assimilato;
 - b) informazioni relative ai prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti venduti quali denominazione, numero di registrazione, quantità vendute espresse in chilogrammi o litri;
 2. la scheda, di cui all'allegato I, entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno successivo cui i dati di vendita si riferiscono, indirizzata alla ASL competente per territorio recante quanto segue:
 - a) i dati identificativi dell'acquirente e relativo indirizzo;
 - b) denominazione e numero di registrazione del prodotto venduto;
 - c) quantità del prodotto venduto;
 - d) indicazione dell'Azienda agricola e del fondo agricolo dove il prodotto sarà impiegato.

- Al fine di permettere il necessario adeguamento delle strutture interessate, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, è ammesso l'invio dei dati anche in formato cartaceo.
- I Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. trasmettono annualmente i dati di vendita al Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e forestali al seguente indirizzo: **Ministero delle Politiche agricole e forestali - Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) - RTI Finsiel S.p.a. - Via Sabatino Gianni n.123 - 00156 ROMA - sian.fito@politicheagricole.it**, utilizzando le schede informative appositamente predisposte dal Ministero, di cui alla circolare 30 ottobre 2002 (G.U. N.29 del 5 febbraio 2003) e disponibili sul sito internet del Ministero stesso.

3.2 Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi, previsti dal D.P.R. 23.04.2001 n.290, nei confronti dei titolari degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, comporta l'applicazione nei confronti degli stessi, da parte degli organismi di vigilanza e controllo, della sanzione prevista all'art.17 della legge 30.04 1962 n.283.

3.3 Istituzione del registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- I Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL istituiscono un apposito registro degli esercizi di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Tale registro deve contenere:
 1. ragione sociale;
 2. partita IVA,
 3. indirizzo;
 4. date dei controlli.

3.4 Elenco esercizi di deposito e/o vendita

- I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmettono al Dipartimento Sociale - Direzione S.S.R. - gli elenchi aggiornati dei soggetti autorizzati al deposito e/o vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo cui si riferisce la rilevazione, tramite supporto informatico o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: mdigulio@regione.lazio.it
- Al fine di permettere il necessario adeguamento delle strutture interessate, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, è ammesso l'invio dei dati anche in formato cartaceo.
- Gli elenchi sono compilati utilizzando lo schema di cui all'allegato H.
 - La Direzione Regionale S.S.R., trasmette annualmente tali elenchi al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

4. VIGILANZA APPLICAZIONE DPR n.290/01

4.1 Organi competenti

- La vigilanza in ordine all'applicazione del DPR n.290/01 e delle presenti Linee Guida è affidata ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ferme restando le competenze ispettive sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro spettanti ai

Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (S.Pre.SAL) ai sensi del
D.Lgs 626/94.

Mod. A

Al Comune di

p.c. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL

p.c. Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
ASL.....

Oggetto: D.P.R. 23.04 2001, n.290.

Art.21 Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; istituzione e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi.

Il sottoscritto

Nato a Prov.

Il codice fiscale

In qualità di rappresentante della ditta:

Ragione Sociale

Cod. fiscale Partita IVA

Con sede legale e/o amministrativa sita in:

Comune CAP PR

Indirizzo

Tel: fax

E sede commerciale sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale)

Comune CAP PR

Indirizzo

TEL. FAX

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto, il rilascio dell'autorizzazione per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari e l'istituzione e la gestione dei locali per il loro commercio e vendita sopra individuati:

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione:

- n.2 planimetrie, in scala non inferiore a 1:100 oppure 1:50, dei locali per i quali si richiede l'autorizzazione;
- certificato di abitabilità oppure certificato di allaccio alla pubblica fognatura o sistema alternativo di smaltimento autorizzato; dichiarazione di approvvigionamento idrico;
- certificato di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90;
- dichiarazione di assunzione dell'incarico, con firma autenticata ai sensi di legge, dell'istitutore o del procuratore o della persona preposta alla gestione del locale;
- ricevuta del versamento alla ASL per i diritti sanitari;
- marca da bollo di valore corrente.

firma

.....li

MOD. B

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASI

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASL

**OGGETTO: Richiesta di partecipazione al corso di formazione per il rilascio-rinnovo
del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari**

.....I. sottoscritt.....
nat. a
il.....residente in..... via
.....n.....

C H I E D E

di partecipare al corso per il
rilascio :
rinnovo :
dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al D.P.R. 23.4.2001 n. 290.

Si allega:

- copia della ricevuta di versamento di EURO 200 al c.c.p. n..... intestato
alla ASL Servizio di Tesoreria per il rilascio;
- copia della ricevuta di versamento di EURO 100 al c.c.p. n.
.....intestato alla ASL Servizio Tesoreria per il rinnovo.

Firma del richiedente

RECAPITO TELEFONICO

Abitazione:
Ufficio:
Cellulare:

.....li

MOD. C

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL.....

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASL

.....sottoscritt.....
nata a
il.....residente a.....
via n.

chiede di sostenere l'esame previsto dall'art. 23 del D.P.R. 23.4.2001 n.290

per il rilascio

per il rinnovo

del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari;

firma del richiedente

..... li

MOD. D

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASI.....

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASI.....

... sottoscritt... ..
nat... a Pr.....
il..... e residente in Pr.
via..... n.....

in base all'art. 23 comma 5 del D.P.R. 23.4.2001 n.290 come integrato dalla sentenza del TAR del Lazio n.6914/02 (categorie esentate dalla valutazione: laureati in scienze agrarie e scienze forestali, periti agrari, laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, diplomati in farmacia, periti chimici ed agrotecnici) dichiara di essere fornito del seguente titolo di studio:
.....

avendo ottenuto una valutazione positiva prevista dall'art.23 del D.P.R. 23.4.2001 n.290 presso l'Azienda USL.....

- chiede il rilascio del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**
 chiede il rinnovo del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

Si allegano alla presente:

- n. 2 foto uguali formato tessera, di cui una autenticata;
 titolo di studio in bollo, originale, o copia autenticata;
 ricevuta di versamento di EURO 25 sul c.c.p. n
intestato alla ASI..... servizio di Tesoreria;
 marca da bollo.

Firma

.....

..... li

F./1 (in bollo)

N.REG.....

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.I.A.N.

Spazio per la foto

Vista la domanda prodotta in data prot.
dal Sig.
tendente ad ottenere l'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al D.P.R.
23.4.2001 n.290;l

- Visto il verbale n. delredatto dalla Commissione di
cui al regolamento regionale..... da cui risulta che
l'interessato ha superato l'esame, di cui all'art.23 comma 1 del D.P.R. 23.4.2001
n.290;
- Visto il titolo di studio in conseguito in data , ai
sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 23.4.2001 n.290 come integrato dalla sentenza
del TAR del Lazio n.6914/02 (categorie esentate dalla valutazione: laureati in scienze
agrarie e scienze forestali, periti agrari, laureati in chimica, medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, diplomati in farmacia, periti
chimici ed agrotecnici.)

D I C H I A R A

I...Sig.....
nat. a
il.....residente in.....
via n.....
la cui fotografia risulta qui apposta ,

**ABILITATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI
COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI**

DATA DEL RILASCIO

SCADENZA

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

MOD. E/2 (retro) in bollo

RINNOVO

Validità confermata fino alper ..l...Sig.....

..... li

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione



MOD. F (in bollo)

Al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL

Al Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
della ASL

Oggetto: Richiesta Duplicato del patentino di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

..... I..... sottoscritt.....
nat. a pr..... il
residente a pr..... via..... Cap
tel.....

A seguito di

- smarrimento
- furto
- deterioramento

del patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CHIEDE IL RILASCIO DEL DUPLICATO

Allega alla presente:

- denuncia di smarrimento
- denuncia di furto
- certificato di abilitazione deteriorato
- marca da bollo

firma

..... li

MOD. G/1

AZIENDA SANITARIA LOCALE

ANNO.....

STATISTICA DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI
FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI AI SENSI DEL COMMA 1 ART.23 DEL
D.P.R. 290/01

TOTALE N.

di cui

Titolo di studio	N.	Fascia d'età	N.
Nessun titolo		18-45	
Lic. elementare		46-60	
Lic. Media		oltre 60	
Lic. Media Sup.			
Laurea.			
totale			

CERTIFICATI RILASCIATI AI SENSI DEL COMMA 5 ART.23 DEL D.P.R. 290/01

TOTALE N.

di cui

N.	Titolo di studio
	Laurea in Scienze Agrarie
	Laurea in scienze forestali
	Periti Agrari
	Laurea in chimica
	Laurea in medicina e chirurgia
	Laurea in Medicina veterinaria
	Scienze biologiche
	farmacia
	Diploma in farmacia
	Perito chimico

MOD G/2

AZIENDA SANITARIA LOCALE

RESPINTI Anno

TOTALE N.

Di cui

n.	Fascia d'età
	18 - 45
	46 - 60
	Oltre 60

n.	Titolo di studio

Modello I

Territorio di appartenenza **ASL**

Informazioni relative al dichiarante

Ragione Sociale o Cognome e Nome	Indirizzo

Informazioni relative agli acquirenti e ai prodotti venduti

Denominazione prodotto venduto	Numero registrazione	Quantità venduta	Nome o ragione sociale dell'acquirente	Indirizzo dell'az. Agr. c/o del fondo in cui viene utilizzato il prodotto

